



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da bollo - Art.27 bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 - Art.17 D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 74111

Raccolta numero 35433

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER MODIFICA DI STATUTO DI ONLUS (EX IPAB)
REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 17 (diciassette) marzo 2026 (duemilaventisei) alle ore quindici e due minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

RADICI dott.ing.**PALMIRO**, detto **Miro**, nato a Leffe (BG) il 10 gennaio 1941, codice fiscale RDC PMR 41A10 E509N e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS"

in forma abbreviata anche

"CARISMA ONLUS"

con sede in Bergamo, via Monte Gleno n.49, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Bergamo con codice fiscale 80017150162 e con n. BG-348306 R.E.A. (P.Iva 01066880160), iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 31 dicembre 2003 al n.1783, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus,

mi chiede

di assistere alla riunione consiliare di detta Fondazione, in detta per oggi in unica convocazione per le ore quindici e con inizio all'ora suindicata, in previsione dell'incarico di redigere il verbale consiliare.

Il Presidente della riunione signor Radici dott.ing.Palmiro, detto Miro, dichiara aperta la riunione consiliare per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. adozione Statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e provvedimenti correlati e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente, riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini indicati dall'art.15 del vigente statuto sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono intervenuti di persona i consiglieri signori Crippa Giuseppe, Moschen dott. Raffaele, Lumina Vittorio, Zoppetti Dario e Belotti Adriana mentre il consigliere signor Locatelli

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 18 marzo 2026

al n. 12036

Serie 1T

Euro 200,00

li Ferruccio mediante collegamento audio/video;

- che del collegio dei revisori risultano presenti il Presidente signor Plebani dott. Cristian e i revisori effettivi signori Maffeis dott. Maurizio e Gerbino dott.ssa Tamara; si precisa che dalla data di iscrizione al RUNTS, i membri del collegio dei revisori (effettivi e supplenti) assumeranno la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo e di revisione legale Collegiale, sussistendone i requisiti di Legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;
- che la riunione si svolge mediante mezzi di telecomunicazione a norma dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modifiche e integrazioni;
- che, a norma dell'art.15 dello statuto vigente, le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri.

Il signor Radici dott.ing.Palmiro, detto Miro, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare, per trattare l'indicato argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia la necessità di riformulare lo statuto vigente al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ricorda che l'Ente Fondazione "CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS", come evidenziato nella bozza di statuto sottoposta all'approvazione, era soggetto, stante le sue origini storiche, alla disciplina delle IPAB (Legge 6790/1890) e successivamente con Provvedimento D.G.R. n.VII/15789 del 23 dicembre 2003, ai sensi e in attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1, si è trasformata in Fondazione di diritto privato con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato: trova quindi applicazione il disposto del comma 2 dell'art.4 del Codice del Terzo Settore che esclude dall'applicazione dei limiti di cui al medesimo comma 2 *"le associazioni e le fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza"*.

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto che si compone di una premessa storica e di n.18 (diciotto) articoli, in particolare:

. all'**art.1** viene indicato che è costituita ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** in breve **"FONDAZIONE CARISMA - ETS**, viene riconfermata la sede in Bergamo omettendo l'indicazione della via e del numero civico e la durata a tempo indeterminato;

. all'**art.2** vengono elencati i principi ispiratori, le finalità e le attività che svolgerà la Fondazione ed in particolare si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimen-

to senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale di cui all'**art. 5, comma 1 del D.lgs.117/17 lettere a), b), c), d), g), h), i), q), u)**;

. l'**art.3** elenca le modalità e gli strumenti operativi che utilizzerà la Fondazione per il perseguimento dei propri fini;

. l'**art.4** tratta del patrimonio della Fondazione;

. l'**art.5** tratta del fondo di gestione della Fondazione;

. l'**art.6** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;

. l'**art. 7** tratta del divieto di distribuzione di utili e avanzzi di gestione;

. l'**art. 8** tratta dei Fondatori della Fondazione;

. l'**art. 9** elenca gli organi della Fondazione;

. gli **articoli 10, 11 e 12** trattano del Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, della sua costituzione, della sua composizione, del suo funzionamento, delle sue adunanze e deliberazioni e delle sue competenze gestorie nonché dei suoi poteri;

. gli **articoli 13 e 14** trattano della figura del Presidente e del Direttore Generale, nonché dei relativi compiti;

. l'**art.15** disciplina le modalità di nomina e le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti;

. l'**art.16** disciplina la trasformazione, la fusione e scissione dell'Ente;

infine l'**art.17** disciplina lo scioglimento della Fondazione mentre l'**art.18** è norma residuale, che individua le norme applicabili.

Il Presidente ricorda che la Fondazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, dal 31 dicembre 2003 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia al n.1783; tuttavia ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le Fondazioni stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'**art.22, comma 4**, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla situazione patrimoniale - statuenta alla data del 31 dicembre 2025 - e dalla relativa relazione del collegio dei revisori legali, che qui si allegano in unico fascicolo sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Su richiesta del Presidente, anche il signor Plebani dott. Cristian, quale Presidente del Collegio dei Revisori, per quanto necessario, conferma la congruità e la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai fini dell'iscrizione nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente della riunione invita il Consiglio ad adottare il nuovo testo di statuto.

Il Consiglio, come costituito,

**all'unanimità
con voto palese
delibera**

* di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;

* di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;

* di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da una premessa storica e da n.18 (diciotto) articoli che viene approvato e a conferma sottoscritto dal Presidente e da me Notaio e allegato al presente sotto la **lettera "B"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessa ne la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo;

* di dare atto, ai sensi dell'art.22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2025 è pari ad Euro 57.328.820,00 (cinquantasettemilionitrecentoventottomilaottocentoventi/00), di cui Fondo di Dotazione iniziale di Euro 23.315.186,00 (ventitremilionitrecentoquindicimilacentottantasei/00) di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla situazione economico-patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2025 e attestato dal collegio dei revisori nella loro relazione, documenti qui allegati;

* di dare atto che:

(i) viene confermato l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nella persona dei signori Radici dott.ing. Palmiro, detto Miro, Presidente, Belotti Adriana, Crippa Giuseppe, Locatelli Ferruccio, Lumina Vittorio, Moschen dott. Raffaele e Zoppetti Dario, fino a natural scadenza dello stesso;

(ii) l'attuale collegio dei revisori in persona dei signori Plebani dott. Cristian (Presidente), Maffeis dott. Maurizio, Gerbino dott.ssa Tamara, revisori effettivi e Volpi dott. Mario, Tomasi dott. Danilo, revisori supplenti, a far data dall'iscrizione al RUNTS assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo e di revisione legale Collegiale, sussistendone i requisiti di Legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione

della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà per procedere alla sottoscrizione di un eventuale successivo atto di precisazione al fine di indicare i beni immobili/beni mobili registrati di proprietà della Fondazione, per aggiornare le risultanze dei Registri Immobiliari e del P.R.A.;

* di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;

* di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025."*;

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione è tolto alle ore quindici e venti minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio ai partecipanti alla riunione che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il Presidente con me sottoscrive.

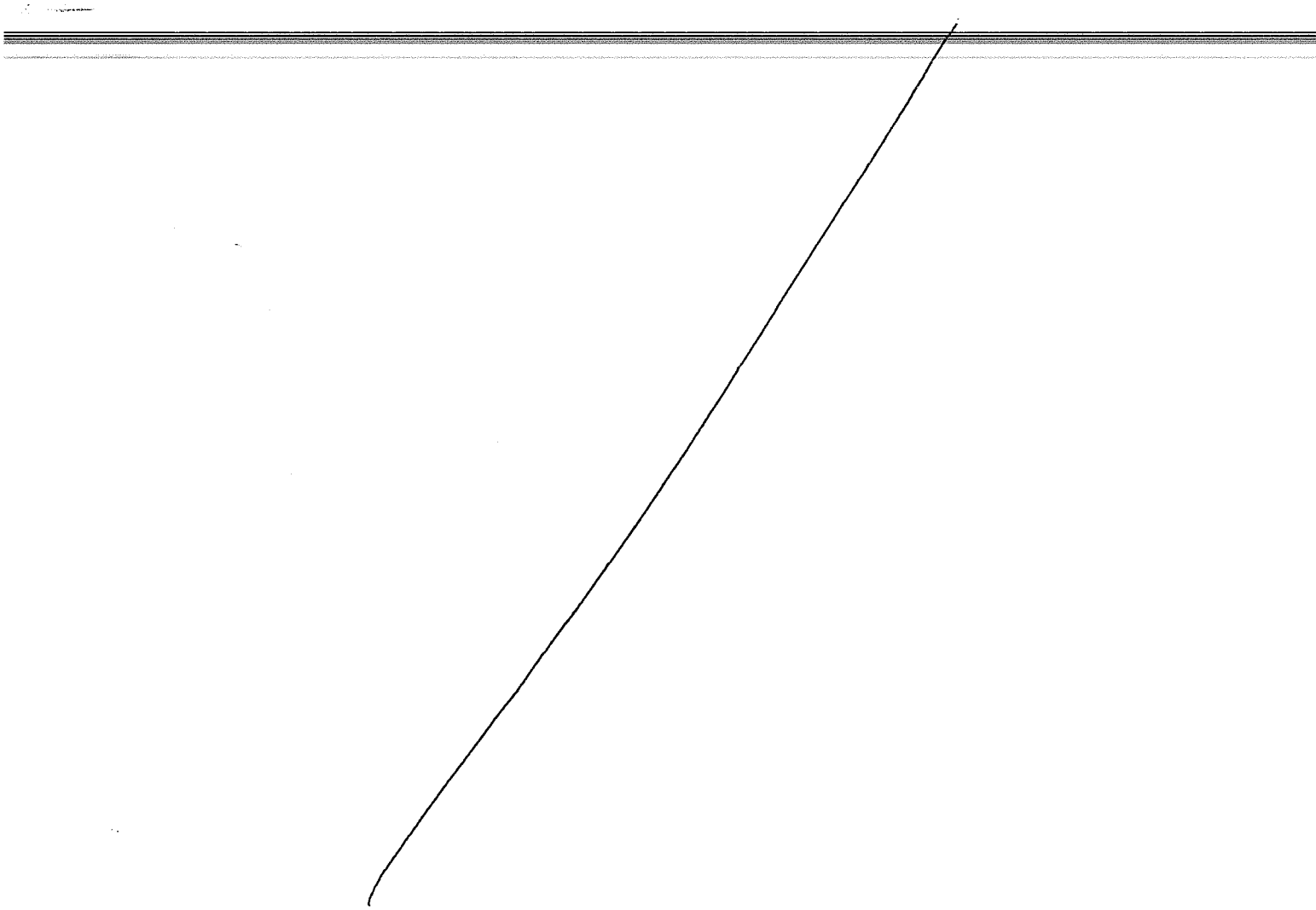
firmato: RADICI PALMIRO

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2025

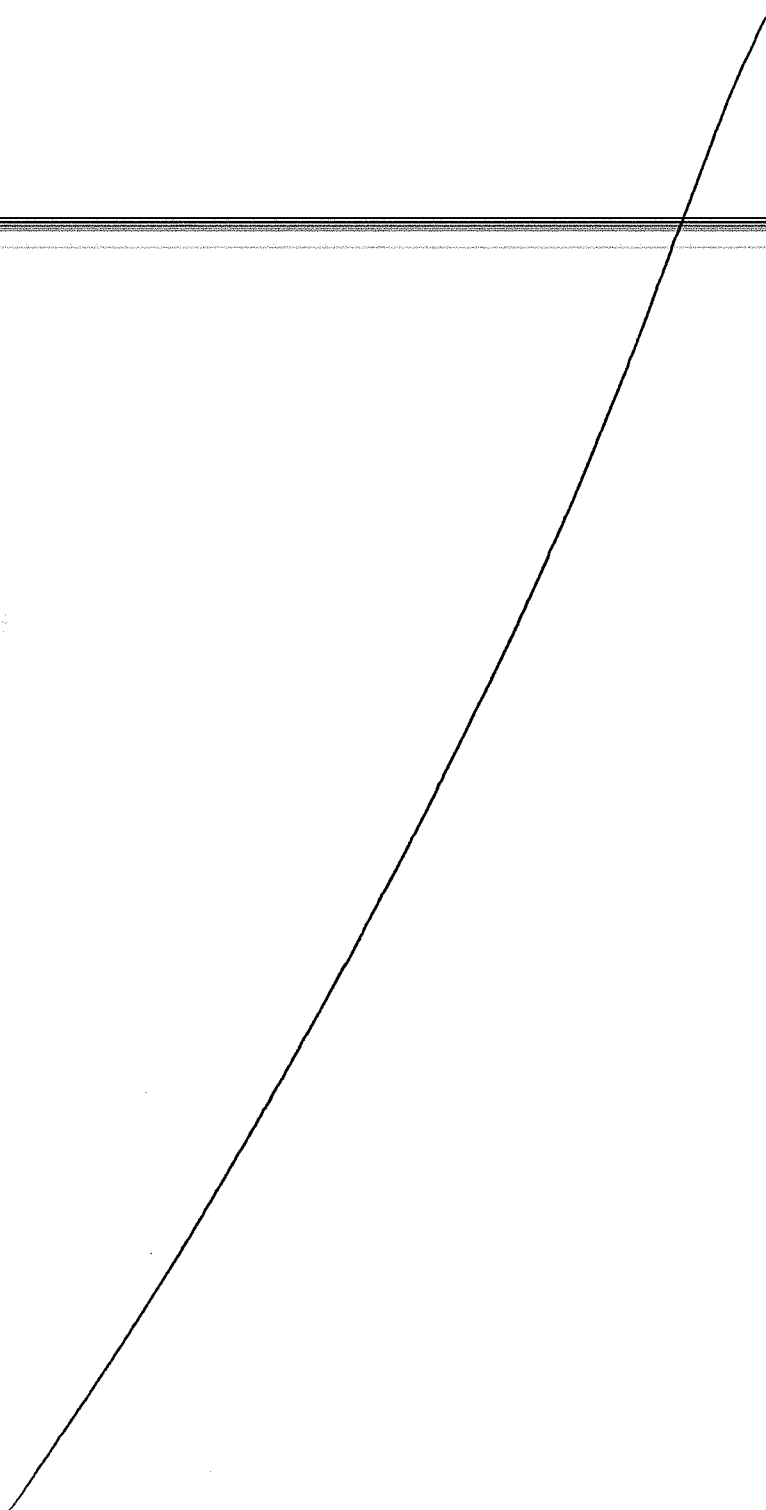
ATTIVO

	BOZZA	31/12/2025	31/12/2024
B IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni Licenze e Marchi		3.246	8.474
7) Altre immobilizzazioni immateriali		1.914.581	2.088.276
Totale		1.917.827	2.096.750
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e Fabbricati		49.767.277	38.999.636
2) Impianti e macchinari		5.955.411	97.405
3) Attrezzature		334.486	181.158
4) Altri beni		3.133.032	1.005.605
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		519.179	23.811.347
6) Immobilizzazioni donate			
Totale		59.709.385	64.095.151
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
c) Altre imprese		220	220
3) Altri titoli		292.048	
		292.268	220
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		61.919.480	66.192.121
C ATTIVITÀ CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1) Beni di consumo		140.268	131.102
Totale		140.268	131.102
II CREDITI			
1) Crediti verso utenti e clienti		1.732.149	732.803
3) Crediti verso enti pubblici		1.422.131	1.422.131
9) Crediti tributari		-	24.665
12) Crediti verso altri		956.168	266.015
Totale		4.110.448	2.445.614
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		10.387.080	10.440.041
3) Denaro e valori in cassa		3.997	3.577
Totale		10.391.077	10.443.618
TOTALE ATTIVITÀ CIRCOLANTE (C)		14.641.793	13.020.334
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
RATEI E RISCONTI ATTIVI		72.330	79.687
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)		72.330	79.687
TOTALE ATTIVO		76.633.603	79.292.142



STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

BOZZA		31/12/2025	31/12/2024
A PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	23.315.186	23.315.186
II	Patrimonio vincolato		
2)	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali:		
a)	Fondo patrimoniale ex partecipanti	275.980	275.980
b)	Fondo per eredità	1.653.301	1.359.490
3)	Riserve vincolate destinate da terzi:		
a)	Fondo per cespiti donati	857.343	804.548
b)	Riserva vincolata da terzi	11.575.127	11.807.986
III	Patrimonio libero		
2)	Riserve di utili	15.778.301	14.304.282
3)	Fondo patrimoniale fondatori	900.000	900.000
IV	Avanzo d'esercizio	2.973.582	1.474.019
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		57.328.820	54.241.491
B FONDO PER RISCHI E ONERI			
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3)	Altri	1.024.619	906.442
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)		1.024.619	906.442
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		434.735	456.120
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)		434.735	456.120
D DEBITI			
1)	Debiti verso banche:		
	Debiti verso banche entro 12 mesi	267.878	494.851
	Debiti verso banche oltre 12 mesi	3.956.696	8.380.476
6)	Acconti		
7)	Debiti verso fornitori	2.607.853	3.400.333
9)	Debiti tributari	182.582	216.610
10)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	508.047	432.385
12)	Altri debiti	7.816.864	8.425.587
TOTALE DEBITI (D)		15.339.920	21.350.242
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.505.509	2.337.847
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		2.505.509	2.337.847
TOTALE PASSIVO		76.633.603	79.292.142



RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

BOZZA

	31/12/2025	31/12/2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	952.851	958.798
2) Servizi	9.126.876	8.435.354
3) Godimento beni di terzi	1.582.491	1.760.712
4) Personale	13.138.721	12.239.462
5) Ammortamenti	1.473.189	1.048.466
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	129.793	537.316
7) Oneri diversi di gestione	165.683	125.204
8) Rimanenze iniziali	131.102	160.264
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	380.827	530.000
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	(87.016)	(101.288)
Totale	26.994.517	25.694.288
B) Costi e oneri da attività diverse		
	-	-
Totale		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		
Totale	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	34.185	60.749
2) Su prestiti	159.201	269.624
4) Da altri beni patrimoniali	-	1.259
Totale	193.386	331.632
E) Costi e oneri di supporto generale		
2) Servizi	474.451	498.829
7) Altri oneri	500	53.737
Totale	474.951	552.566
TOTALE ONERI E COSTI	27.662.854	26.578.486

COSTI FIGURATIVI

- 1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse

Totale

33.114 35.801
33.114 35.801

[Signature]

17/03/2026

PROVENTI E RICAVI

	31/12/2025	31/12/2024
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali	760.859	806.396
5) Proventi del 5 per mille	9.691	12.736
6) Contributi da soggetti privati		
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	11.052.381	10.858.796
8) Contributi da enti pubblici	346.942	111.600
9) Proventi da contratti con enti pubblici	16.563.974	15.059.494
10) Altri ricavi, rendite e proventi	1.381.053	486.615
11) Rimanenze finali	140.268	131.102
Totale	30.255.168	27.466.739
Avanzo/Disavanzo da attività di interesse generale	3.260.651	1.772.451
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	15.879	10.524
Totale	15.879	10.524
Avanzo/Disavanzo da attività diverse		
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolta fondi abituali		
2) Proventi da raccolta fondi occasionali		
Totale	-	-
Avanzo/Disavanzo da attività di raccolta fondi		
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	103.660	173.440
2) Da altri investimenti	1.755	82.196
4) Da altri beni patrimoniali	647	50.883
Totale	106.062	306.519
Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	(87.324)	25.113
E) Proventi di supporto generale		
2) Altri proventi di supporto generale	288.259	294.696
Totale	288.259	294.696
Avanzo/Disavanzo da attività di supporto generale	(186.692)	(257.870)
TOTALE PROVENTI E RICAVI	30.665.368	28.078.478
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	3.002.514	1.499.992
Imposte	28.932	25.973
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	2.973.582	1.474.019

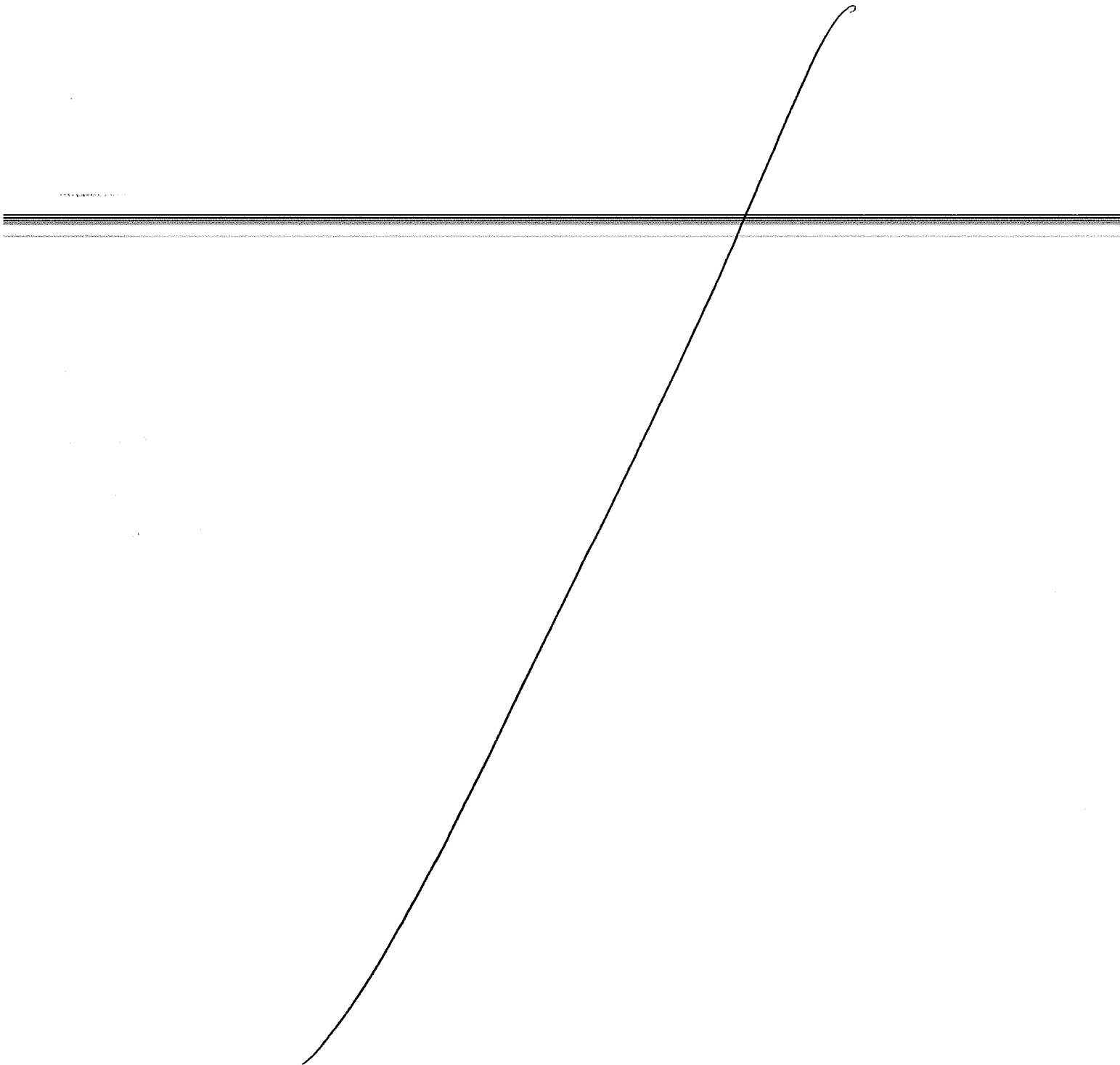
PROVENTI FIGURATIVI:

- 1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse

Totale

33.114 35.801
33.114 35.801

[Stampa e firma]



Relazione dell'Organo di controllo e Revisione legale alla situazione patrimoniale al 31.12.2025

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE – ONLUS

I sottoscritti:

- **dott. PLEBANI CRISTIAN**, nato a Seriate (BG), il giorno 03.11.1976, codice fiscale PLBCST76S03I628D, cittadino italiano, in qualità di Revisore Legale regolarmente iscritto all'albo dei revisori legali al n.136.602 con Decreto Ministeriale del 22 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta n.34 del 29/04/2005, presidente del Collegio dei Revisori;
- **dott. MAFFEIS MAURIZIO**, nato a Bergamo (BG) il 12 marzo 1966, codice fiscale MFFMRZ66C12A794S, cittadino italiano, in qualità di Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori al n. 79.617 con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999, membro effettivo del Collegio dei Revisori;
- **dott.ssa GERBINO TAMARA**, nata a Seriate (BG) il 11 febbraio 1976, codice fiscale GRBTMR76B51I628C, cittadino italiano, in qualità di Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori al n. 138.204 con Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 08 novembre 2005, membro effettivo del Collegio dei Revisori;

domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione, hanno svolto la revisione della situazione patrimoniale al 31.12.2025 della **FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE – ONLUS**, con sede in via Monte Gleno n.49, BERGAMO (BG), codice fiscale 80017150162 e P.IVA 01066880160, costituita dalla situazione economia e patrimoniale al 31.12.2025 (stato patrimoniale e rendiconto della gestione) al lordo delle eventuali destinazioni del risultato di gestione da parte dell'organo amministrativo, e ciò al fine dell'attestazione della sussistenza del requisito minimo patrimoniale per l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Giudizio ed attestazione del requisito minimo per l'iscrizione al RUNTS

A nostro giudizio possiamo confermare che la situazione patrimoniale al 31.12.2025, al lordo delle eventuali destinazioni del risultato di gestione da parte dell'organo amministrativo, è stata compilata correttamente e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Fondazione alla data del 31.12.2025.

Attestiamo perciò che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00 (Trentamila/00).

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione in conformità ai principi di revisione che regolano la materia. Siamo indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano.

Infine, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Bergamo, 17 marzo 2026

Dott. Cristian Plebani

Dott. Maffeis Maurizio

Dott.ssa Gerbino Tamara



Allegato "B" al n. 74111/35433 Repertorio
STATUTO DELLA "FONDAZIONE CARISMA - ETS"

Preambolo

Le prime notizie organiche sulle origini della Fondazione risalgono ai primi anni del 1800, epoca della riorganizzazione e della razionalizzazione napoleonica degli organismi assistenziali anche nella Città di Bergamo.

Fu allora che "*Pia Casa di Ricovero dei Poveri*" venne istituita con decreto vicereale del 5 agosto 1811 e iniziò la propria attività il 1° ottobre successivo, nella sede del soppresso convento dei Francescani presso la chiesa di S. Maria delle Grazie, appena fuori dalla cerchia delle Muraine di Bergamo.

Dopo avere continuato la propria attività durante il Regno Lombardo-Veneto (istituto nel 1815, dopo il crollo napoleonico) e nei primi anni dopo il passaggio della Lombardia (nel 1859) al Regno di Sardegna, e dopo la nascita del Regno d'Italia nel 1861, notizie rilevanti emergono dal processo verbale di approvazione - da parte della Congregazione di Carità di Bergamo - di un nuovo statuto dell'ente "*Pia Casa di Ricovero dei Poveri di Bergamo*" - il 7 febbraio 1866, che fu poi sottoposto a reale approvazione.

Tra il 1890 e il 1930, furono varate numerose leggi aventi effetto anche sullo *status* e l'attività della "*Pia Casa di Ricovero dei Poveri di Bergamo*". In particolare, per effetto della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle sue successive modificazioni (nota come *Legge Crispi*), la "*Pia Casa di Ricovero dei Poveri di Bergamo*", frattanto divenuta "*Casa di Ricovero e OO.PP. annesse*", assunse la forma giuridica di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza.

La Legge Crispi seguì a essere il riferimento normativo principale per la Fondazione, sino a quando, dopo l'avvento della Repubblica italiana e l'attuazione dell'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione, con la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003 n. VII/15789, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 (di "*Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia*"), si dispose la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "*Casa di Ricovero e OO.PP. annesse*", con sede legale nel Comune di Bergamo, nella "*Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS*", entità senza scopo di lucro, con conseguente riconoscimento a essa della personalità giuridica di diritto privato a norma del decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000 n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del codice civile, come modificati dallo stesso DPR 361/2000.

Articolo 1

Denominazione e sede.

1. È costituita una Fondazione di diritto privato - ente del terzo settore, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e relative disposizioni di attuazione, la

"FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE - ENTE

DEL TERZO SETTORE"

in breve

"FONDAZIONE CARISMA - ETS"

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs. 31 luglio 2017, n. 117.

3. La Fondazione ha sede in Bergamo. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del predetto Comune sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e non costituiscono variazioni dello Statuto salvo l'obbligo di comunicarle ai competenti uffici.

4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite, su tutto il territorio nazionale, eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto della Fondazione stessa.

5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Natura, scopi e attività della Fondazione.

1. La Fondazione opera senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. a)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. b)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. c)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. d)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. g)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. h)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. i)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 2, comma 1, **lett. q)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. u)** del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

2. In rapporto alle attività di cui al comma 1 di questo articolo, la Fondazione persegue l'alta finalità di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizione di disagio o svantaggio, attraverso l'erogazione di prestazioni integrate di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

3. La Fondazione, ha in particolare lo scopo di fornire assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale a favore delle persone anziane o con disabilità, disagiate o comunque svantaggiate, e in specie a favore di quelle in stato di non autosufficienza fisica o psichica con l'obiettivo di fondo di garantire loro la migliore possibile qualità di vita.

4. La Fondazione ha, altresì, lo scopo di fornire istruzione e formazione a tutti coloro che intendono sviluppare conoscenza e capacità in ambito geriatrico - riabilitativo, attraverso studi e ricerche, corsi di formazione, d'aggiornamento, convegni e seminari.

5. La Fondazione può raccordarsi e sviluppare collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori di suo interesse. La Fondazione può avvalersi anche del supporto di professionisti, enti (società, istituti di ricerca, ecc.), organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

6. La Fondazione può, infine, indirizzare la propria attività anche a persone che non versino in condizioni di particolare svantaggio, quando ciò permetta, o comunque favorisca, la loro cura e tutela, nonché la loro crescita culturale e sociale.

7. La Fondazione opera perseguendo le proprie finalità principalmente nella Regione Lombardia, con particolare attenzione ai bisogni espressi dal territorio di Bergamo e della sua Provincia.

8. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai commi precedenti di questo articolo, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, e relative disposizioni attuative. A questo proposito, è demandata al Consiglio di amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

9. La Fondazione persegue le proprie finalità principalmente tramite:

- interventi di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, pure con valenza preventiva e attraverso l'erogazione di ser-

vizi residenziali e non;

- iniziative a carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche persone e istituzioni esterne alla Fondazione stessa, per favorire la vita di relazione degli ospiti della Fondazione con tutte le altre persone, migliorando il rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all'origine della condizione di disagio o svantaggio dei soggetti tutelati dalla Fondazione;
- fornendo, direttamente in proprio o collaborando con soggetti e istituzioni diverse, istruzione e formazione a tutti coloro che intendano sviluppare conoscenza e capacità negli ambiti di elezione della Fondazione attraverso studi e ricerche, sperimentazioni e partenariati diretti all'accrescimento delle conoscenze e alla verifica sul campo di attività o procedimenti, corsi di formazione, d'aggiornamento, convegni e seminari;
- gestendo, autonomamente o in regime amministrato secondo la normativa *pro-tempore* vigente, servizi sociali, sociosanitari e sanitari, anche attraverso strutture a carattere abitativo, residenziale o semi-residenziale;
- raccordandosi e sviluppando collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione stessa;
- indirizzando la propria attività anche a persone che non versino in condizioni di particolare svantaggio, quando ciò permetta, o comunque favorisca, la loro cura e tutela, nonché la loro crescita culturale e sociale.

10. Al fine del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà operare negli ambiti sopra descritti nei limiti definiti dallo Statuto.

Articolo 3

Modalità e strumenti operativi.

1. Per perseguire i propri fini la Fondazione può:

- a) raccogliere fondi nei modi ex art. 7 D.lgs. 117 del 2017 e di cui alla disciplina attuativa di esso.
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche di natura associativa, altresì per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra le quali, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che la Fondazione valuti opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- c) amministrare e gestire i beni di sua proprietà, o dei quali essa sia conduttrice, comodataria o che comunque da essa posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per affidare a terzi anche solo parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche

e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, a perseguire scopi analoghi ai suoi; la Fondazione può, ove lo valuti opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) partecipare a reti associative ex art. 41 D.lgs. 117 del 2017;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra essa, i suoi ospiti, dipendenti e collaboratori e il pubblico;

h) mantenere, valorizzare e incrementare l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

i) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità di interesse generale, ivi inclusa l'accettazione di donazioni, anche aventi a oggetto diritti reali su beni immobili o mobili.

2. È applicabile alla Fondazione quanto previsto dall'art. 17 e 18 D.lgs. 117 del 2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dai successivi incrementi del patrimonio in qualunque modo realizzati;

b) dal patrimonio minimo richiesto dall'art. 22 del D.lgs. 117 del 2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

c) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

d) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

e) dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei fini, effettuati dai Fondatori della Fondazione;

f) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme di legge e Statuto;

g) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

h) dalla parte di rendite, risorse o beni non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, siano destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per svolgere l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In tali termini è fatto obbligo al Consi-

glio di amministrazione di investire e amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che esso riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare attenzione alla prudente conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 5

Fondo di gestione.

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito e alimentato in particolare da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o atti di liberalità, non espressamente destinate al patrimonio;
- c) contributi o elargizioni provenienti da soggetti privati o pubblici che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse;
- f) dai contributi ordinari e straordinari in qualsiasi forma concessi alla Fondazione da soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- g) da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.lgs. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;
- h) dai proventi ottenuti con la vendita dei beni o servizi, comunque pervenuti o acquisiti dalla Fondazione e non destinati a incrementare il patrimonio;
- i) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

2. Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei propri scopi.

3. Il Consiglio di amministrazione deve investire con prudenza i mezzi a disposizione nelle forme che riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Articolo 6

Esercizio annuale.

1. L'esercizio annuale della Fondazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro 120 (centoventi), ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni fissato dall'art. 2364 c.c., giorni naturali e consecutivi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.

3. Il bilancio, redatto nel rispetto dell'art.13 del D.lgs. 117 del 2017, è corredato da una relazione di missione del-

l'attività della Fondazione nel suo complesso, e nei vari settori in cui essa ha operato nell'esercizio. Il Consiglio di amministrazione dà specifica evidenza e documentazione all'interno del bilancio di esercizio del carattere secondario e strumentale delle attività diverse, in ottemperanza all'art. 6 D.lgs. 117 del 2017 e all'inerente disciplina di attuazione, qualora esercitate e/o ne ricorrano i presupposti.

4. Il Consiglio di amministrazione cura il deposito del bilancio di esercizio approvato nelle sedi e con le modalità di legge.

5. Nei casi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117 del 2017, il Consiglio di amministrazione deve inoltre redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge, nel rispetto dei termini e modalità previste per il bilancio di esercizio.

Articolo 7

Utili della gestione.

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, componenti del Consiglio di amministrazione o di altri Organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con essa. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale o di quelle a esse direttamente connesse o strumentali.

Articolo 8

Fondatori.

1. I Fondatori sono privati o pubblici.

2. Sono Fondatori privati tutte le persone fisiche o giuridiche che siano accettate dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, e versino ciascuno una somma in denaro non inferiore a Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

3. Nessuno ha diritto a essere accolto dal Consiglio di amministrazione tra i Fondatori.

4. Ai Fondatori persone fisiche non potrà subentrare alcun erede o avente causa a qualsiasi titolo.

5. I Fondatori devono essere in possesso di idonei requisiti di onorabilità, verificati dal Consiglio di amministrazione su parere conforme dell'Organo di controllo.

6. Alla data di approvazione di questo Statuto i Fondatori privati e pubblici sono quelli risultanti dall'apposito registro/elenco tenuto dal Consiglio di amministrazione.

7. L'esclusione di Fondatori è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza di 2/3 dei propri membri, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti ai Fondatori da questo Statuto, nonché per altri motivi di rilevante gravità, ivi inclusa la perdita, accertata dal Consiglio di amministrazione stesso su conforme

parere dell'Organo di controllo, dei requisiti di onorabilità il cui possesso è necessario, ma non sufficiente alla possibilità di essere accettati tra i Fondatori.

8. I Fondatori possono rinunciare a quel loro *status* con effetto dall'esercizio successivo a quello nel quale essi notificano alla Fondazione la propria dichiarazione scritta di rinuncia.

9. Sino a che la rinuncia del Fondatore di cui al comma 8 di questo articolo non assuma effetto, restano fermi per intero e senza condizione i doveri di adempimento delle obbligazioni assunte dal Fondatore recedente verso la Fondazione e i suoi Organi.

10. In nessun caso e a nessuna condizione, il Fondatore rinunciante o escluso ha diritto ad alcuna restituzione, indennizzo o altra corresponsione, in denaro o altre utilità.

Articolo 9

Organi della Fondazione.

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri persone fisiche dotate di idonei requisiti di onorabilità. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 8 del D.lgs. 117 del 2017.

2. La nomina dei Consiglieri di amministrazione avviene con queste modalità:

- quanto a quattro Consiglieri, tra i quali il Presidente, la nomina è personalmente effettuata da coloro che, al momento della nomina da effettuare, rivestono la qualifica di Fondatore privato persona fisica o la carica di rappresentante legale *pro tempore* di persone giuridiche Fondatrici;

- quanto a tre Consiglieri, la nomina è a titolo personale effettuata dalle persone fisiche che, al momento della nomina da effettuare, rivestano la carica di rappresentanti legali *pro tempore* dei Fondatori pubblici.

3. Tutti coloro che ai sensi del comma 2 di questo articolo concorrono alla nomina dei Consiglieri di amministrazione, operano senza alcun vincolo di mandato o rappresentanza dei Fondatori privati o pubblici cui essi siano riferibili.

4. I Consiglieri di amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

5. I Consiglieri di amministrazione possono essere riconfermati.

6. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente di un mem-

bro del Consiglio di amministrazione in corso di mandato, i Fondatori privati o pubblici che avevano nominato il Consigliere di amministrazione dimesso o impedito nomineranno, rispettivamente, quello che lo dovrà sostituire. Il nuovo Consigliere così nominato resterà in carica solo sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 4 di questo articolo.

7. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga invece a mancare la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione, decadrà l'intero Consiglio di amministrazione.

8. Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun Consigliere di amministrazione deve curare gli adempimenti ex art. 26 c. 6 D.lgs. 117 del 2017.

9. La funzione di Consigliere di amministrazione è svolta a titolo gratuito. Essa non dà diritto a gettoni, compensi, indennizzi, emolumenti, rimborsi o corresponsioni in denaro o altre utilità, comunque denominate e giuridicamente titolate.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In aggiunta ai poteri attribuitigli dalla legge o da articoli dello Statuto diversi da questo, gli compete in specie di:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie;

b) stabilire gli indirizzi di gestione economico-finanziaria, organizzativa e sociale della Fondazione;

c) approvare il bilancio consuntivo d'esercizio nei termini e modi previsti dalle normative in vigore;

d) promuovere e approvare eventuali modifiche statutarie fermi restando gli scopi della Fondazione e il rispetto della legge;

e) elevare l'apporto minimo richiesto dall'art. 8 comma 2 dello Statuto per l'assunzione della qualità di Fondatore;

f) stabilire la destinazione degli apporti ricevuti dalla Fondazione, ove non altrimenti vincolati;

g) prendere atto della nomina del Presidente della Fondazione, effettuata conformemente all'art. 10 dello Statuto;

h) nominare, ove lo reputi opportuno, il Direttore generale della Fondazione, attribuendogli ed eventualmente modulandone deleghe e poteri;

i) deliberare lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, in conformità all'art. 17 dello Statuto;

j) determinare in merito ai compensi dell'Organo di controllo e, ove nominato, al Revisore legale, nei limiti di legge;

k) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché lasciti destinati alla Fondazione;

l) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;

m) deliberare l'acquisto o l'alienazione dei beni immobili;

n) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi, di forniture e di lavoro;

o) deliberare, ove lo ritenga opportuno, l'approvazione di regolamenti di portata generale per indirizzare l'azione della Fondazione in relazione a specifiche materie o attività;

p) assumere ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo o che non sia stato delegato al Presidente o al Direttore generale, ove nominato, entrambi i quali hanno possibilità di delegare l'esercizio dei propri poteri, anche per specifiche operazioni, a soggetti terzi di idonea preparazione.

Articolo 12

Convocazione, quorum e sedute del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d'età, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto inviato, anche con mezzi telematici purché idonei a provare l'effettiva consegna dello stesso a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di specificamente motivata necessità o urgenza, l'avviso può essere inviato due giorni prima della data fissata per la seduta.
2. L'avviso di convocazione di cui al comma 1 di questo articolo deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora di essa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i Consiglieri e per accettazione unanime di questi, il Consiglio di amministrazione può trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1. e 2, di questo articolo.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
5. Garantito il *quorum* di cui al comma 4 di questo articolo, il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.
7. Le deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio, l'approvazione del bilancio sociale, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché di eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di amministrazione.
8. I Consiglieri che versino in conflitto di interessi in relazione a uno o più argomenti posti all'ordine del giorno del-

la seduta, o comunque da affrontare entro quest'ultima, debbono astenersi. Essi debbono allontanarsi dalla seduta, essendo loro precluso di partecipare tanto alla discussione quanto alla deliberazione relativa. Essi non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo della seduta.

9. Il verbale delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto dal Direttore generale, ove nominato, o in difetto da un Segretario scelto *ad hoc* tra i Consiglieri intervenuti, ed è sottoscritto, con possibilità di sottoscrivere anche digitalmente, da esso e da tutti i Consiglieri intervenuti alla seduta. Si dovranno verbalizzare altresì eventuali rifiuti di sottoscrivere il verbale da parte di uno o più Consiglieri e le motivazioni che ne siano all'uopo addotte.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di conoscere, comprendere e riportare adeguatamente gli accadimenti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale, ove nominato, che partecipa, pertanto, anche indipendentemente dalle proprie funzioni di verbalizzazione, a tutte le relative sedute.

Articolo 13

Presidente della Fondazione.

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è, altresì, di diritto, Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Fondazione, con poteri di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, e di nominare avvocati.

2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Presidente resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è riconfermabile.

4. Competono al Presidente i poteri di:

- a) decidere il calendario e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- c) curare, con l'ausilio del Direttore generale, ove nomina-

to, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) promuovere e supervisionare ogni attività finalizzata a perseguire gli scopi istituzionali della Fondazione;

e) curare le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

f) svolgere tutte le attività ed esercitare tutte le competenze delegategli dal Consiglio di amministrazione;

g) assumere, nei casi d'urgenza, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti di competenza di quest'ultimo e che non siano già stati delegati in via generale al Presidente o al Direttore generale, ove nominato, i quali abbiano carattere di indifferibilità, comunicandoli senza ritardo a ciascun Consigliere e al Direttore Generale, ove nominato, e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di loro assunzione.

5. Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni, comprese quelle già delegate allo stesso dal Consiglio di amministrazione, al Direttore generale ove nominato.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, lo sostituisce nella funzione il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 14

Direttore generale.

1. Il Consiglio di amministrazione può decidere di nominare un Direttore generale.

2. Il Direttore generale, ove nominato, è responsabile della gestione della Fondazione e dei relativi risultati.

3. Spetta al Direttore generale l'adozione di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione delle attività della Fondazione stabilite dai provvedimenti e dagli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente per quanto di rispettiva competenza, esercitando poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. Consiglio di amministrazione e Presidente possono, inoltre, attribuire al Direttore generale deleghe di oggetto, ampiezza e durata opportune in relazione alle necessità che le dettano.

5. Il Direttore generale è segretario del Consiglio di amministrazione, partecipa alle sue sedute e ne redige il relativo verbale.

Articolo 15

Organo di controllo.

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117 del 2017 l'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del c.c.. La nomina dei suoi componenti avverrà come segue:

- due membri effettivi dell'Organo di controllo, tra i quali

il Presidente e un membro supplente, sono nominati da coloro che, al momento della nomina da effettuare, rivestono la qualifica di Fondatore privato persona fisica o la carica di rappresentante legale pro tempore di persone giuridiche Fondatrici;

- il restante membro effettivo dell'Organo di controllo e un membro supplente, sono nominati dalle persone fisiche che, al momento della nomina da effettuare, rivestano la carica di rappresentanti legali pro tempore dei Fondatori pubblici.

2. Tutte le persone fisiche che intervengono nella nomina dei membri dell'Organo di Controllo operano senza alcun vincolo di mandato e rappresentanza dei Fondatori privati o pubblici dei quali esse sono rispettiva espressione.

3. I membri dell'Organo di controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina. Essi sono riconfermabili.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. I membri dell'Organo di controllo potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, dovranno anch'essi ricevere l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, nelle forme e termini previsti dallo Statuto per i Consiglieri di amministrazione.

6. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.lgs. 117 del 2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D.lgs. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, e senza preavviso, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Direttore generale, ove nominato, notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative della stessa.

8. Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117 del 2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di controllo che, in tal caso, deve

essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

10. Ai membri dell'Organo di controllo e di Revisione legale spetta un compenso proporzionato all'attività e alle responsabilità assunte, e commisurato ai parametri minimi dei compensi professionali di legge in relazione ad attività prestate per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.lgs. 117 del 2017.

11. L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 16

Trasformazione, fusione e scissione.

1. È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del c.c. con deliberazione del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto per il caso di scioglimento della Fondazione.

Articolo 17

Scioglimento della Fondazione.

1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente a perseguirli, il Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, delibera lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 di questo articolo, il Consiglio di amministrazione deve nominare un liquidatore o un collegio di liquidatori.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, con finalità analoghe, scelti dal Consiglio di amministrazione o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge.

Articolo 18

Clausola di rinvio.

1. Tutte le disposizioni di questo Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo gli effetti retroattivi di cui all'art. 34 del DM. 106/2020.

2. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del c.c. nonché le norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

firmato: RADICI PALMIRO

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)